



## **Deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 07.04.2017.**

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento unico di Programmazione 2017-2019.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 20 marzo 2017 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio finanziario 2017-2019, la nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e il Documento unico di Programmazione 2017-2019.

Richiamata che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 ed altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dove prevede che "*In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale*".

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Ricordato che con l'integrazione al protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2016, sottoscritto in data 5 agosto 2016 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali, le parti hanno concordato di prorogare il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali, relativo almeno ad un triennio decorrente dall'anno 2017, al 31 dicembre 2016 o in concomitanza ad altro termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019

Visto l'art. 50 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 che, in recepimento all'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "*i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)*".

Ricordato che, con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto in data 11 novembre 2016, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso l'opportunità di fissare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e dei documenti allegati al 28 febbraio 2017.

Dato atto che alla luce di quanto stabilito dall'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto il 23 febbraio 2017, il termine di approvazione del bilancio di

previsione degli enti locali, in analogia con quanto già disciplinato in ambito nazionale con il D.L. 20 dicembre 2016 n. 244, è stato differito al 31 marzo 2017; parimenti è stato differito anche il termine per la presentazione del Documento unico di Programmazione degli enti locali relativo al triennio 2017- 2019.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30.06.2016 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2015.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L.N. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Viste le deliberazioni della Giunta comunale n. 20 e 21 del 20 marzo 2017 relative all'approvazione delle tariffe 2017 rispettivamente per il servizio acquedotto e del servizio fognatura.

Ricordato che, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: *"A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di equilibrio dei bilanci [..]"*.

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca *"Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali"*, e che, in particolare, l'art. 9 della legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D. Lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema; per gli anni 2017-2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa.

Dato atto che l'art. 1 comma 466 e successivi della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) prevede che, per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento precisando che, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto di tale vincolo, previsto nell'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, vigente alla data di approvazione di tale documento contabile.

Richiamati:

- l'articolo 151 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali:
  1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
  2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario;

- l'articolo 170 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali:
  1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
  2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
  3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
  4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
  5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.
  6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
  7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

Visto lo il Documento Unico di Programmazione 2017-2019, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Documento Unico di programmazione 2017-2019 e del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 9 del 29.02.2016 con cui è stata rinviata al 2017 l'adozione del piano dei conti integrato, ed al 2018 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, e considerato pertanto che dal 2017 sarà adottato il piano dei conti integrato, mentre la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato verranno rinviati al 2019 con riferimento al 2018.

Richiamato il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 di data 21 dicembre 2000 e modificato con deliberazione n. 12 di data 19 giugno 2003 ed in particolare l'articolo 11 con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Vista la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio.

Ritenuto necessario procedere, così come previsto dagli articoli 179 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti rilasciato in data 21 marzo 2017 agli atti prot. n. 885 di data 21 marzo 2017.

Vista l'urgenza di procedere all'approvazione dei documenti, per dare il prima possibile piena operatività al bilancio e quindi la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm., come adeguato con l'art. 1 della legge regionale del 15 dicembre 2015, n. 31.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPRReg. 1° febbraio 2005, n. 3/L – modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013, n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11.

Visto lo Statuto comunale.

Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano, di n. 10 su n. 14 consiglieri presenti e votanti, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Mazzucchi Enrico, Ciaghi Romina, Cappelletti Marco, Mazzucchi Massimiliano)

### **DELIBERA**

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 (Allegato n.1);
2. di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (Allegato n. 2), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria nelle seguenti risultanze finali:

TIT	entrata	cassa 2017	competenza 2017	2018	2019
	Fondo di cassa 1.1.2017	229.336,99			
	Fondo pluriennale vincolato		50.297,30		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	608.357,33	424.220,00	424.220,00	424.220,00
2	Trasferimenti correnti	653.127,91	512.448,00	485.029,54	485.429,54
3	Entrate extratributarie	675.741,31	305.085,00	297.785,00	297.785,00
4	Entrate in conto capitale	2.712.786,55	2.328.209,74	122.542,34	111.051,02
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
6	Accensione di prestiti				
7	Anticipazione di cassa con il tesoriere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
8	Entrate per conto terzi e partite di giro	371.868,66	365.100,00	365.100,00	365.100,00
	TOTALE TITOLO	5.321.881,76	4.235.062,74	1.994.676,88	1.983.585,56
	TOTALE ENTRATE	5.551.218,75	4.285.360,04	1.994.676,88	1.983.585,56
	Fondo di cassa finale	314.508,93			

TIT	spesa	cassa 2017	competenza 2017	2018	2019
	Disavanzo di amministrazione				
1	Spese correnti	1.713.810,06	1.241.753,00	1.215.893,00	1.216.787,00
2	Spese in conto capitale	2.791.492,83	2.378.507,04	113.683,88	101.698,56
3	Spese per incremento attività finanziarie				
4	Rimborso prestiti				
5	Chiusura anticipazione di cassa con Tesoriere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	431.406,93	365.100,00	365.100,00	365.100,00
	TOTALE TITOLO	5.236.709,82	4.285.360,04	1.994.676,88	1.983.585,56
	TOTALE SPESE	5.236.709,82	4.285.360,04	1.994.676,88	1.983.585,56

3. di approvare la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2016-2017-2018 (Allegato n. 3).
4. di dare atto che il bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito dal DDL di bilancio 2017 e da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 243/2012;
5. di trasmettere al Tesoriere comunale copia del presente provvedimento per gli adempimenti di competenza;
6. di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - ❖ opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
  - ❖ ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

*IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli espressi per alzata di mano, di n. 10 su n. 14 consiglieri presenti e votanti, contrari 0, astenuti n. 4 (Mazzucchi Enrico, Ciaghi Romina, Cappelletti Marco, Mazzucchi Massimiliano), DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

LA SINDACA  
f.to Piera Benedetti

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott.ssa Federica Bortolin

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art. 79, terzo comma – T.U.LL.RR.OC. della Regione Autonoma TAA approvato con DPRReg 01.02.2005 n. 3/L)  
Deliberazione divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, ai sensi dell'articolo 79, 3°  
comma, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con DPRReg 01.02.2005 n. 3/L.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

---

**IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

(Art. 79, quarto comma – T.U.LL.RR.OC. della Regione Autonoma TAA approvato con DPRReg 01.02.2005 n. 3/L)  
Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi art. 79, comma  
4, del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione  
Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.

Addì, 07 aprile 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott.ssa Federica Bortolin

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Addì, 10 aprile 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott.ssa Federica Bortolin